

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 5 settembre 1994, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 390 della medesima legge.

Legge Regionale 1 settembre 1994, n. 29.

"Disposizioni attuative dell'articolo 38 della Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 12, concernente lo stato Giuridico ed il trattamento economico del personale per il triennio 1988- 1990"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Le indennità di funzione dei dirigenti regionali previste dall'articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12 hanno le seguenti caratteristiche:

- a) le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 38, fatta eccezione per quelle di cui alle successive lettere b) e c), costituiscono emolumenti fissi e continuativi dovuti in via ordinaria come remunerazione dell'attività dirigenziale; la revoca dell'indennità, conseguente alla rimozione delle corrispondenti funzioni, è consentita nei soli casi previsti dalla legge;
- b) l'indennità di cui al comma 2 del citato articolo 38 per la dirigenza di gruppo di lavoro costituisce emolumento non continuativo da corrispondere limitatamente alla durata dell'incarico;
- c) l'indennità di cui al comma 4 del citato articolo 38 per la dirigenza di area generale di coordinamento costituisce emolumento a termine, da corrispondere per la durata dell'incarico di coordinatore.

Articolo 2

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge ammontanti a lire 4.922.000.000 ivi comprensivi quota parte di quelli relativi agli anni pregressi, si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, con gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa n. 4 per lire 73.000.000 e n. 30 per lire 4.849.000.000 del bilancio 1994 che presentano sufficiente disponibilità .

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

1 settembre 1994

Grasso